

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 3114/2017

R.G., sollevato da: Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 13 gennaio 2017, nel procedimento vertente tra: G.A., qui rappresentato e difeso dagli Avv. Cananzi Pasquale e Lucia Fio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, da una parte, e M.E., dall'altra, ed iscritto al n. 489/2015 R.G.V.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio 2017 dal Consigliere Dr. Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ZENO Immacolata, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Reggio Calabria con riferimento al solo procedimento di cui all'art. 337-ter c.c..

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 19 ottobre 2016, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in ordine ai procedimenti riuniti a tutela delle minori A.F. e G.F., promossi dalla madre M.E. e dai genitori del padre G.A. ai sensi degli artt. 330,333 e 317-bis c.c., ritenendo insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti ablativi delle responsabilità genitoriali e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale il G. aveva promosso nelle more un procedimento ai sensi dell'art. 337-ter c.c..

2. Con ordinanza del 13 gennaio 2017, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che il Tribunale per i minorenni non aveva revocato le misure limitative della responsabilità genitoriale adottate nel corso del procedimento, ma si era limitato ad affermare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di una pronuncia ai sensi dell'art. 330 c.c., peraltro neppure richiesta. Precisato che solo in caso di revoca delle predette statuizioni la coppia genitoriale sarebbe stata reintegrata nel pieno esercizio della responsabilità, con la conseguente applicabilità dell'art. 316 c.c., comma 4, che avrebbe consentito di riconoscere la competenza funzionale del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha affermato che la vis attrattiva del tribunale ordinario in ordine ai procedimenti de potestate è

limitata al caso in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio promosso ai sensi dell'art. 316 cit., restando altrimenti competente il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia già incardinato il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al fine di non disperdere l'efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita della situazione fattuale sottesa all'azione. Premesso infine che tale soluzione trova conforto nell'art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza si determina in base alla situazione esistente al momento della domanda, essendo altrimenti rimessa alla libera disponibilità di una delle parti la scelta del giudice competente, in violazione della garanzia del giudice naturale, ha rilevato che nella specie il giudizio de potestate è stato promosso dinanzi al Tribunale per i minorenni prima dell'instaurazione di quello di cui all'art. 316 c.c..

3. Il G. ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni.

La M. non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In tema d'individuazione del giudice competente a decidere in ordine all'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, in caso di contemporanea pendenza di un giudizio di separazione o divorzio o di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che la competenza del tribunale per i minorenni resta esclusa, ai sensi del secondo periodo dell'art. 38 disp. att. c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, soltanto nell'ipotesi, espressamente contemplata da tale disposizione, in cui al momento dell'instaurazione del relativo procedimento sia già pendente quello dinanzi al giudice ordinario, non operando altrimenti la vis attractiva della competenza di quest'ultimo, sia in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), sia per esigenze di economia processuale e di tutela dell'interesse del minore, suffragate da norme costituzionali (art. 111 Cost.) e sopranazionali (art. 8 della CEDU, art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), le quali impongono di evitare che resti vanificato il percorso processuale svolto anteriormente all'instaurazione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del conflitto familiare (cfr. Cass., Sez. 5, 14/01/2016, n. 432; 12/02/2015, n. 2833).

L'enunciazione di tale principio trae origine da un complesso percorso giurisprudenziale, avviato in epoca anteriore alla modificazione dell'art. 38 cit., ed i cui risultati sono stati in parte recepiti nella nuova formulazione di tale disposizione, che, muovendo dalla constatazione del forte grado d'incisività dei provvedimenti de potestate sulla sfera relazionale primaria delle persone e della sempre più frequente interrelazione degli stessi con i provvedimenti da assumere nell'interesse dei figli minori nei conflitti familiari, nonchè dalla presa d'atto dell'attribuzione al giudice di tali conflitti del potere di adottare provvedimenti incidenti sulla potestà, andando anche ultra petitem, ha rilevato la sostanziale indistinguibilità della domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell'altro genitore dalla richiesta di un provvedimento limitativo della potestà genitoriale proposta in pendenza di un conflitto familiare (cfr. Cass., Sez. 6, 5/10/2011, n. 20352), sottolineando l'esigenza che sia un unico giudice a decidere per entrambi i profili, e ciò in ossequio al principio di concentrazione delle tutele, in virtù del quale le soluzioni processuali devono essere ispirate a principi di coerenza logica e ancorate alla valutazione concreta del loro impatto operativo

(cfr. Cass., Sez. 1, 22/05/2014, n. 11412; 3/04/2007, n. 8362). Sulla base di tali considerazioni, si è riconosciuto che, in pendenza dei giudizi di separazione o divorzio, spetta al tribunale ordinario pronunciarsi non solo sull'adozione delle misure restrittive di cui all'art. 333 c.c., espressamente attribuite alla sua competenza dal secondo periodo del primo comma dell'art. 38, ma anche in ordine alla richiesta dei provvedimenti ablativi di cui all'art. 330, avanzata in via esclusiva o subordinata rispetto a quella dei provvedimenti limitativi, ritenendosi ininfluenza, a tal fine, la diversità delle parti dei due procedimenti, in quanto nell'azione di decadenza può essere coinvolto con funzioni d'impulso anche il pubblico ministero presso il tribunale, ed evidenziandosi, per altro verso, l'indubbia incidenza di tale azione sul giudizio relativo all'affidamento, nonché l'opportunità di evitare utilizzazioni strumentali della stessa, volte a paralizzare l'efficacia di statuizioni non gradite, puntando sulla mancata conoscenza completa della situazione di conflitto genitoriale o sull'allegazione di fatti diversi (cfr. Cass., Sez. 6, 26/01/2015, n. 1349). È stato tuttavia precisato che l'art. 38 disp. att. c.c., pur rivelando un netto favor legislativo per la concentrazione delle tutele presso un unico giudice, quando vi sia in corso un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, non afferma l'applicabilità di questo principio in forma assoluta, stabilendo che la vis attrattiva verso il giudice ordinario operi soltanto quando il giudizio relativo al predetto conflitto sia stato instaurato anteriormente all'azione rivolta in via principale all'ablazione e/o alla limitazione della responsabilità genitoriale: nell'ipotesi contraria, deve pertanto preferirsi un'interpretazione testuale della disposizione, con il conseguente mantenimento della competenza del tribunale per i minorenni, presso il quale è già stato incardinato il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'esigenza di non disperdere l'efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato della concreta situazione fattuale sottesa all'azione (cfr. Cass., Sez. 5, 14/01/2016, n. 432, cit.).

1.1. L'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, nella specie, è stato condiviso dallo stesso Tribunale per i minorenni, il quale, nel declinare la propria competenza, ha richiamato un precedente di questa Corte con cui, relativamente ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 333 c.c., è stata ulteriormente ribadita la vis attrattiva del tribunale ordinario dinanzi al quale sia pendente un giudizio di separazione o divorzio, affermandosi che la stessa opera anche in presenza di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione riguardanti la prole, e ritenendosi non ostativa, a tal fine, la diversità di ruolo del pubblico ministero nei due procedimenti (ricorrente in quello minorile ed interventore obbligatorio nell'altro), in quanto una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale della citata disposizione, ne tradirebbe la ratio di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele onde evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, il rischio di decisioni contrastanti ed incompatibili, tutte temporalmente efficaci ed eseguibili, resi da due organi giudiziali diversi (cfr. Cass., Sez. 6, 19/05/2016, n. 10365). Nel richiamare il predetto principio, il Tribunale per i minorenni si è peraltro limitato a dare atto dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ed a disporre la conseguente archiviazione del relativo procedimento, senza tener conto della circostanza, avente carattere decisivo, che nel caso in esame, a differenza di quanto accaduto nell'ipotesi presa in considerazione dall'ordinanza citata, la domanda di cui all'art. 330 c.c., proposta congiuntamente a quella di cui all'art. 333 c.c., era stata avanzata ben prima dell'instaurazione del giudizio di cui all'art. 337-ter c.c. dinanzi al Tribunale ordinario, e che nel relativo procedimento era stata adottata una nutrita serie di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, in parte ancora efficaci, nonché svolta una complessa attività istruttoria e di sostegno, i cui risultati sarebbero stati destinati ad andare inevitabilmente dispersi per effetto del trasferimento della causa all'altro giudice.

1.2. In conclusione, va confermata la competenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria a pronunciarsi in ordine alle istanze di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. proposte dalla M. e dai genitori del G. in data anteriore all'instaurazione da parte di quest'ultimo del giudizio di cui all'art. 337-ter c.c. dinanzi al Tribunale ordinario di Reggio Calabria. L'applicazione del criterio della prevenzione, se impone di escludere l'attrazione del procedimento di cui all'art. 333 c.c. alla competenza del Tribunale ordinario, non consente peraltro di estendere al giudizio di cui all'art. 337-ter c.c. la competenza del Tribunale per i minorenni, non avendo la stessa carattere generale, in quanto limitata alle materie tassativamente individuate dalla legge (cfr. Cass., Sez. 6, 22/11/ 2016, n. 23768; 31/03/2016, n. 6249; 29/07/2015, n. 15971).

2. La proposizione d'ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in ordine ai procedimenti promossi ai sensi dell'art. 333 cod. civ. a tutela delle minori G. Alessia Francesca e G. Federica, e quella del Tribunale ordinario di Reggio Calabria in ordine al giudizio promosso da G.A. ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ., disponendo la riassunzione dei procedimenti dinanzi ai giudici rispettivamente competenti nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017